

## Fondazione Guido e Angela Folonari

# *Statuto*

**Art. 1** - La “Fondazione Guido e Angela Folonari” è istituita dalla Congrega della Carità Apostolica secondo le disposizioni impartite dal dott. Guido Folonari con suo testamento olografo 5 luglio 1976. La Fondazione dispone del patrimonio lasciato dal dott. Guido Folonari e tale scopo.

Essa è riconosciuta come fondazione di diritto privato con lo stesso decreto di approvazione del presente statuto.

**Art. 2** - La Fondazione ha per oggetto di prestare aiuti, morali e materiali, a minori in qualunque modo bisognosi, sempre su segnalazione e mediante l'interessamento dei parroci della provincia di Brescia.

Il tramite della parrocchia deve considerarsi necessario e insostituibile al fine di assicurare che gli interventi della Fondazione siano compiuti, caso per caso, nello spirito evangelico e servano a favorire un' educazione umana e cristiana dei minori soccorsi.

Gli aiuti potranno essere prestati anche nella forma di sovvenzioni rivolte a consentire a minori, sia normali sia handicappati, di frequentare scuole, di essere ricoverati presso istituti, di ricevere trattamenti e interventi di qualsiasi tipo, purché le sovvenzioni siano sempre concesse ai singoli secondo le modalità e le finalità indicate nei commi precedenti.

**Art. 3** - Il patrimonio della Fondazione, che secondo l'ultimo inventario ha il valore di £.                      è costituito da quanto il dott. Guido Folonari ha lasciato alla Congrega della Carità Apostolica con suo testamento 5 luglio 1976, al preciso ed esclusivo scopo di costituire la Fondazione.

**Art. 4** - La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi, oltre che con il patrimonio di cui all'articolo precedente, con eventuali lasciti ed offerte di enti e di privati, con contributi e proventi vari.

**Art. 5** - Il patrimonio della Fondazione è amministrato dalla Congrega della Carità Apostolica. La Fondazione avrà ogni anno un proprio bilancio preventivo e un proprio bilancio consuntivo, distinti da quello della Congrega della Carità Apostolica.

**Art. 6** - La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente della Congrega della Carità Apostolica. La sede della Fondazione è presso la sede della Congrega della Carità Apostolica.

**Art. 7** - L'erogazione delle rendite ed eventualmente anche di mezzi facenti parte della Fondazione sarà decisa ogni anno, su proposta della Pia Opera amministratrice, da una Commissione Direttiva, la quale dovrà anche vigilare sull'osservanza delle finalità indicate dall'art. 2. A tale Commissione dovrà essere sottoposta ogni anno una relazione dell'amministrazione sull'attività svolta dalla Fondazione.

La Commissione direttiva sarà composta da tre membri: il Vescovo pro-tempore di Brescia, o un suo delegato, e due membri provenienti dalla famiglia del dott. Guido Folonari. Questi due membri sono inizialmente indicati nelle persone del prov. avv. Giovanni Bazoli e del dott. Alberto Folonari, i quali dureranno in carica a vita. Alla loro morte o in caso di rinuncia, ai medesimi subentrerà la persona che ciascuno di essi avrà provveduto, sin dall'inizio del mandato, a designare come proprio successore. In difetto, la designazione sarà fatta dal sodalizio della Congrega della Carità Apostolica anche al di fuori dei parenti del dott. Guido Folonari.

**Art. 8** - La Commissione direttiva, che nella sua prima adunanza curerà la compilazione del proprio regolamento, nominerà nel proprio seno il Presidente. Questi provvederà alle convocazioni.

Il Segretario della Congrega della Carità Apostolica fungerà da segretario della Commissione.

Ai membri della Commissione non spetterà alcuna indennità.

**Art. 9** - Se la Congrega della Carità Apostolica, per qualunque causa, non potesse amministrare la Fondazione, ovvero perdesse la sua attuale struttura di confraternita con finalità religiose, l'amministrazione della Fondazione spetterebbe alla Commissione direttiva prevista nei precedenti articoli, con la integrazione di altri due membri nominati, di tre anni in tre anni, dal Vescovo pro-tempore di Brescia.

**Art. 10** - In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto al Vescovo pro-tempore di Brescia, al fine di assicurare il perseguimento degli scopi per cui la Fondazione è stata costituita.